

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2003 DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2003
relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2001/357/PESC del Consiglio, del 7 maggio 2001, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1343 (2001) del 7 marzo 2001 e 1408 (2002) del 6 maggio 2002 istituivano delle misure restrittive nei confronti del governo nella Liberia per il sostegno da esso fornito ai gruppi di ribelli armati nella regione. Con la risoluzione 1478 (2003) del 6 maggio 2003, il Consiglio di sicurezza ha deciso di prorogare tali misure restrittive per un periodo di 12 mesi a partire dal 7 maggio 2003. Esso ha inoltre deciso di proibire tutte le importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia per un periodo di 10 mesi a decorrere dal 7 luglio 2003.
- (2) Dato che alcune di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽²⁾ dava attuazione alle risoluzioni 1343 (2001) e 1408 (2002) del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità. Tale regolamento è giunto a scadenza l'8 maggio 2003. È ora necessario attuare la risoluzione 1478 (2003). Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere adeguate, efficaci e dissuasive.

- (5) Poiché il regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio è scaduto l'8 maggio 2003, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione ed essere applicabile conformemente alle date previste dalla posizione comune 2003/365/PESC del 19 maggio 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica per la consegna, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano qualora il comitato istituito dal paragrafo 14 della risoluzione 1343 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia concesso preventivamente una deroga. Le deroghe in questione vengono ottenute tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia, conformemente a quanto definito nell'allegato II, a prescindere se siano originari o meno di tale paese.
2. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, conformemente a quanto definito nell'allegato III.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- b) modificare gli allegati II e III per adeguarli ai cambiamenti che potrebbero essere apportati alla nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/365/PESC del Consiglio del 19 maggio 2003 (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 49).

⁽²⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 1.

Articolo 4

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato istituito dal paragrafo 14 della risoluzione 1343 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti e obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se del caso, quelle stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1318/2002.

2. Ciascuno Stato membro sarà responsabile dell'avvio di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo sotto la sua giurisdizione, qualora tale persona, entità o organismo abbia violato i divieti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;
- d) a tutte le persone giuridiche e organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 9

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. L'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano a decorrere dall'8 maggio 2003.

L'articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 7 luglio 2003.

3. Il presente regolamento scade l'8 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

ALLEGATO I

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2

BELGIO	Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Tel. (30-210) 328 64 01-3 Fax (30-210) 328 64 04
Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1, Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles	
Direction des relations économiques et bilatérales extérieures	SPAGNA
a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22), Tel. (32-2) 501 85 77	Ministerio de Economía Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 60 Fax (34) 914 57 28 63
b) Coordination de la politique commerciale (B.40) Tel. (32-2) 501 83 20	
c) Service transports (B.42) Tel. (32-2) 501 37 62 Fax (32-2) 501 88 27	FRANCIA
Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie ARE 4 o division, service des licences Avenue du Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 206 58 16/27 Fax (32-2) 230 83 22	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et des droits indirects Cellule embargo — bureau E 2 Tel. (33) 1 44 74 48 93 Fax (33) 1 44 74 48 97
DANIMARCA	Ministère des affaires étrangères Direction des Nations unies et des organisations internationales Tel. (33) 1 43 17 59 68 Fax (33) 1 43 17 46 91
Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01	IRLANDA
Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Tel. (45) 33 92 00 00 Fax (45) 32 54 05 33	Department of Enterprise Trade and Employment Licensing Unit Earlsfort Centre Lower Hatch St. Dublin 2 Ireland Tel. (353) 1 631 2121 Fax (353) 1 631 2562
Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 DK-1216 København K Tel. (45) 33 92 33 40 Fax (45) 33 93 35 10	ITALIA
GERMANIA	Ministero degli Affari esteri D.G.A.E.-Uff. X Roma Tel. (39) 06 36 91 37 50 Fax (39) 06 36 91 37 52
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D-65760 Eschborn Tel. (49) 61 96 908-0 Fax (49) 61 96 908-800	Ministero del Commercio estero Gabinetto Roma Tel. (39) 06 59 93 23 10 Fax (39) 06 59 64 74 94
GRECIA	Ministero dei Trasporti Gabinetto Roma Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94 Fax (39) 06 44 26 71 14
Ministry of Economy and Finance General Secretariat for International Economic Relations General Directorate for Policy Planning and Management 1 Kornarou str. GR-105 63 Athènes Tel. (30-210) 328 64 01-3 Fax (30-210) 328 64 04	LUSSEMBURGO
	Ministère des affaires étrangères Office des licences 21, rue Philippe II L-2340 Luxembourg Tel. (352) 478 23 70 Fax (352) 46 61 38

PAESI BASSI

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Team II
Postbus 3003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31) 50 5238111
Fax (31) 50 5232210
E-mail adress: cdiusgs@bart.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Stubenring 1
A-1030 Wien
Tel. (43-1) 711 00
Fax (43-1) 711 00-8386

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351) 21 394 60 72
Fax (351) 21 394 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
Tel. (358) 9 16 05 59 00
Fax (358) 9 16 05 57 07

SVEZIA

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tel. (46) 8 405 10 00
Fax (46) 8 723 11 76

REGNO UNITO

Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2HT
United Kingdom
Tel. (44) 20 7215 0594
Fax (44) 20 7215 0593

Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
Kingsgate House
66-74 Victoria Street
London SW1E 6SW
United Kingdom
Tel. (44) 171 215 6740
Fax (44) 171 222 0612

ALLEGATO II

Diamanti grezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7102 10 00	Diamanti non scelti, non lavorati e non montati né incastonati
7102 21 00	Diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7102 31 00	Diamanti non industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7105 10 00	Residui e polveri di diamanti

ALLEGATO III

Legname rotondo e prodotti del legno di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Codice NC	Designazione del prodotto
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4402	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili
4405	Lana (paglia) di legno; farina di legno
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4410	Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti "oriented strand board" e pannelli detti "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4413	Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati
4414	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
4417	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno
4419	Articoli di legno per la tavola o per la cucina
4420	Legno intarsiato e legno incrostatato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94
4421	Altri lavori di legno
4701	Paste meccaniche di legno
4702	Paste chimiche di legno, per dissoluzione
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

Codice NC	Designazione del prodotto
9401 61	Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno
9401 69	Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, non imbottiti
9401 90 30	Parti di mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, dei tipi utilizzati nei velivoli, in legno
9403 30	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
9403 40	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
9403 50	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
9403 60	Altri mobili di legno
9406 00 10	Costruzioni prefabbricate di legno
ex 9705	esemplari per collezioni in legno
ex 9706	oggetti di antichità in legno